

CONVENZIONE DI DEPOSITO ARCHIVI ENTI PUBBLICI
ex art. 44 comma 5 D.Lgs 42/2004

Tra il Ministero della Cultura, rappresentato dal Direttore dell'Archivio di Stato di Cremona, sito in Via Antica Porta Tintoria 2 - 26100 Cremona (CF: 80002800193) Dott.ssa Valeria Leoni

e

il Comune di Cremona, in Piazza del Comune n. 8, 26100 Cremona (C.F. / P.IVA 00297960197) rappresentato dal Segretario Generale dr.ssa Gabriella Di Girolamo

(di seguito, congiuntamente riferite come "le parti")

PREMESSO

- che nel 1959 fu stipulata tra Comune di Cremona ed Archivio di Stato di Cremona convenzione per il deposito della documentazione storica comunale, provvedimento in base al quale l'Archivio di Stato ha ricevuto nel corso degli anni il materiale dell'archivio comunale che nel frattempo ha acquisito la qualità di "storico" ai sensi delle regole archivistiche;
- che da allora, l'insieme degli atti del Comune di Cremona depositati presso l'Archivio di Stato occupa complessivamente circa 1050 metri lineari;
- che il Codice dei beni culturali, D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 e successive integrazioni, nel prevedere gli obblighi conservativi anche a carico degli enti pubblici territoriali, sancisce all'art. 44 l'onerosità delle relative attività di conservazione e custodia specificamente riferite ai beni depositati presso gli archivi;
- che il Ministero della Cultura – Dipartimento per i Beni Archivistici e Librari di allora– attraverso la Direzione Generale Archivi con nota dell'11 maggio 2006 comunicava il parere del Comitato di Settore per i beni archivistici secondo cui il canone da corrispondere per il deposito volontario da parte degli enti pubblici è individuato in € 10,50 annui al metro lineare (mediamente riferito a 7-8 faldoni) e può essere oggetto di eventuali compensazioni con tributi o altre tasse dovute;
- che l'Archivio di Stato di Cremona e il Comune di Cremona hanno formalizzato negli anni diverse convenzioni, in conformità alle intervenute disposizioni normative, finalizzate a disciplinare le rispettive prestazioni e regolare la situazione contabile tra gli enti;

Tutto ciò premesso e confermato tra le parti

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. OGGETTO DELLA CONVENZIONE

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) La presente convenzione regola i rapporti tra le parti derivanti dal deposito della documentazione storica comunale presso l'Archivio di Stato di Cremona, che si impegna a custodirli e a curarne la conservazione e ad assicurarne la pubblica fruizione;

2. MATERIALE ARCHIVISTICO OGGETTO DI DEPOSITO

1) per la quantificazione numerica esatta del materiale fanno fede gli elenchi in parte realizzati nel corso degli anni dal personale dell'Archivio, da personale esterno qualificato a seguito di progetti ovvero da successivi verbali di consegna;

3. CONSULTABILITA' ED ESTRAZIONE TEMPORANEA DEI DOCUMENTI

1) la consultabilità dei documenti custoditi presso l'Archivio di Stato di Cremona è regolata dalle norme di cui agli artt. 122 e ss. del D.Lgs. 24 gennaio 2004 n. 42 e modificato dai D.Lgs. n. 62 e 63 del 28/03/2008;

2) il depositante ha il diritto di chiedere la temporanea estrazione degli atti che si rendano necessari per finalità amministrative proprie. Il materiale potrà essere trattenuto fino ad un massimo di trenta giorni dalla consegna;

3) la temporanea estrazione dell'archivio depositato di documenti per mostre o prestiti ad altri archivi di Stato o Istituti Culturali potrà avvenire soltanto previa autorizzazione del proprietario;

4. OPZIONE DI ALTRE FORME DI COLLABORAZIONI

1) Al fine di garantire la effettiva consultabilità e la pubblica fruizione dell'archivio storico comunale depositato presso l'Archivio di Stato di Cremona, le parti potranno attivare ulteriori forme di collaborazione.

2) Tali forme di collaborazione potranno prevedere, per periodi definiti ed in osservanza delle norme generali e dei contratti di lavoro, il coinvolgimento di operatori comunali da destinare alle funzioni di cui sopra, mentre l'Archivio di Stato fornirà al Comune consulenza archivistica e formazione specialistica al personale.

5. DURATA DELLA CONVENZIONE

1) la durata della presente convenzione è stabilita in anni tre a far tempo dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2027, fatta salva la facoltà di rinnovo esplicito, previa eventuale ridefinizione degli accordi convenzionali;

6. ONERI E SPESE

1) le parti concordano che la somma prevista per il canone di deposito venga corrisposta mediante compensazione con quanto dovuto dall'Archivio di Stato di Cremona a titolo di Tariffa Puntuale Rifiuti (TARIP);

2) eventuali altre richieste di deposito avverranno senza alcun onere per l'Amministrazione depositante; in questo caso, a carico della predetta Amministrazione saranno addebitate solo le eventuali spese di trasporto.

3) La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 Tabella B D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e sarà registrata in caso d'uso, con spese a carico della parte che lo richiederà.

Cremona, lì

PER L'ARCHIVIO DI STATO
DI CREMONA
dott.ssa Valeria Leoni

PER IL COMUNE
DI CREMONA
dott.ssa Gabriella Di Girolamo

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa (artt. 20 e 21 del D. Lgs. 82/2005).